

Informazioni sui Paesi di origine

Le informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, meglio note con l'acronimo "COI" (dall'inglese *Country of Origin Information*) assumono nella pratica un ruolo fondamentale. Questo tipo di informazioni costituisce, infatti, una prova fattuale essenziale ai fini del riconoscimento o della revoca dello status di protezione internazionale. L'imprescindibilità del loro utilizzo, del resto, è stata sanzionata non solo dalle decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali rilevanti, ma anche dal legislatore italiano, in sede di recepimento delle disposizioni del diritto dell'Unione europea (UE).

D. lgs 19 novembre 2007, n. 251¹

Art. 3, comma 3, lettera a)

(Esame dei fatti e delle circostanze)

“L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di **tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione** in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione”.²

D. lgs 28 gennaio 2008, n. 25³

Art. 8, comma 3

(Criteri applicabili all'esame delle domande)

“Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali (...) e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

¹ Decreto di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU n. 3 del 4-1-2008), così come modificato dal d. lgs 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU n. 55 del 7-3-2014).

² Per precisare, questa norma attua l'art. 4, par. 3 della direttiva UE (Esame dei fatti e delle circostanze): “L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione; (...)”.

³ Decreto di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU n. 40 del 16-2-2008), così come modificato dal d. lgs 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU n. 214 del 15-9-2015).

Art. 27, comma 1 bis

(Procedure di esame)

“La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.⁴

Considerata la natura essenziale di queste informazioni – in particolare per il lavoro svolto dagli operatori dell'accoglienza e dagli addetti agli sportelli legali che assistono i richiedenti protezione durante la fase amministrativa della procedura – nonché la difficoltà di reperire dati certi, precisi e affidabili, **la Regione Emilia-Romagna ha inteso realizzare uno strumento di aggiornamento costante sulle notizie più rilevanti di alcuni dei Paesi** da cui provengono i richiedenti e titolari di protezione presenti sul suo territorio.

Detto strumento prende la forma di una **scheda di approfondimento mensile**, che l'utente può consultare liberamente per estrapolare dati aggiornati e relative fonti sulla situazione attuale – azioni di polizia e giudiziarie, conflitti interni, riforme legislative, etc. – di alcuni Paesi di particolare rilevanza per quanto riguarda la presenza di richiedenti e titolari di protezione in Emilia-Romagna.

L'attività, denominata **“Scheda COI”**, così come la precedente **“Newsletter COI”**, è curata dall'associazione **Asilo in Europa**, in collaborazione con il **Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale, il Contrasto alla povertà e Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna**.

Le singole schede verranno pubblicate e rese disponibili per il download attorno alla metà di ogni mese, sulle pagine appositamente dedicate del sito dell'Associazione Asilo in Europa e della Regione Emilia-Romagna, ai seguenti indirizzi:

<http://www.asiloineuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/>

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/newsletter-coi>

Eventuali domande, suggerimenti o commenti sull'attività **“Scheda COI”** possono essere inviati all'indirizzo email: **segrspa@regione.emilia-romagna.it**

⁴ Per precisare le due norme citate nel testo intendono attuare le seguenti disposizioni rilevanti della direttiva UE. Considerando 39: “Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l’ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l’EASO, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti (...)”. E art. 10, par. 3 (Criteri applicabili all’esame delle domande): “Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: (...) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’EASO e l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito”.